

REGOLAMENTO (CE) N. 1617/98 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1393/98 ⁽⁴⁾, ha fissato, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, i quantitativi di materiale di riproduzione originario della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera; che è necessario stabilire i suddetti quantitativi per i settori delle uova e del pollame per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, prendendo in considerazione le produzioni locali;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati di questo settore, in particolare ai corsi e ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare l'aiuto all'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti dei settori delle uova e del pollame agli importi indicati nell'allegato;

considerando che, a seguito delle comunicazioni presentate dalle autorità portoghesi, è opportuno ridurre i quan-

titativi di materiale di riproduzione originario della Comunità forniti a titolo del regime specifico di approvvigionamento di Madera per il periodo in corso dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999; che occorre pertanto sostituire la parte 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1726/92 con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1726/92 è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 99.

⁽⁴⁾ GU L 187 dell'1. 7. 1998, pag. 35.

ALLEGATO

«PARTE 2

Fornitura a Madera del materiale di riproduzione originario della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999*(in ECU/100 unità)*

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Aiuto
ex 0105 11	Pulcini da moltiplicazione o riproduttori ⁽¹⁾	40 000	5
ex 0407 00 19	Uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o riproduttori ⁽¹⁾	0	—

⁽¹⁾ Conformemente alla definizione riportata nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75.»